

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3771

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore MANCA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GENNAIO 1999

—————

Modifica all’articolo 55 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in
materia di rettifica delle prestazioni erogate dall’INAIL

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'attuale formulazione dell'articolo 55 della legge 9 marzo 1989, n. 88, consente la rettifica, in qualunque momento, da parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) delle prestazioni erogate «in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione delle prestazioni».

L'attribuzione all'INAIL di tale ampio potere di rettifica ha generato gravi squilibri a danno dei soggetti interessati, specie da quando è stata intensificata la pratica di sottoporre a revisione le rendite di cui forniscono i lavoratori vittime di infortunio o di tecnopatia.

In realtà, l'errore che autorizza la rettifica non può essere inerente alla fase di valutazione del grado di inabilità col sovrapporre un diverso giudizio valutativo, restando immutato il quadro medico legale, a meno che non venga provato, in concreto, che la valutazione del grado di diminuzione della capacità di lavoro è stata viziata da un errore su un elemento di fatto.

Quando, invece, l'INAIL intenda rivedere il proprio giudizio, restando immutate le condizioni diagnostiche e gli elementi di fatto, potrà solo ricorrere all'annullamento, non alla revisione per errore.

Accade, invece, che nei confronti di molti soggetti, spesso in età avanzata, si proce-

da alla soppressione delle rendite INAIL soltanto perché - a seguito dell'introduzione di nuove tecnologie per l'accertamento di determinate patologie - un nuovo esame medico legale ha portato a conclusioni negative rispetto alla presenza della patologia che aveva dato luogo alla rendita.

Inoltre, mentre il citato articolo 55 della legge n. 88 del 1989 prevedeva il non recupero delle somme erroneamente corrisposte, salvo l'accertamento del dolo da parte dell'interessato, le disposizioni di cui ai commi 260 e 261 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, hanno avuto un effetto ulteriormente penalizzante, stabilendo che, per periodi anteriori al 1° gennaio 1996, si procede al recupero dell'indebito, con esclusione di un quarto dell'importo, qualora i soggetti siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 1995 di importo superiore a lire 16 milioni.

Il presente disegno di legge mira, pertanto, a: porre rimedio alle ingiuste conseguenze provocate dalle rettifiche attuate dall'INAIL e dovute al semplice mutamento degli strumenti di indagine diagnostica; tutelare in particolare i soggetti ultrasettantenni; ripristinare la normativa in tema di recupero dell'indebito, a prescindere dal fatto che esso sia anteriore al 1° gennaio 1996.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 5 dell'articolo 55 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è sostituito dal seguente:

«5. Le prestazioni a qualunque titolo erogate dall'INAIL possono essere in ogni momento rettificate dallo stesso Istituto in caso di errore commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione delle prestazioni. Non integra gli estremi di un errore rilevante ai fini della rettifica un mutamento della diagnosi medica da parte dell'INAIL successivamente al riconoscimento delle prestazioni. La rettifica non può, inoltre, essere effettuata nei confronti dei percettori di prestazioni che, alla data in cui sono accertati i presupposti per le stesse, abbiano superato il settantesimo anno di età. Restano, comunque, salve le disposizioni degli articoli 83 e 137 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in materia di revisione ordinaria delle rendite. Nel caso in cui siano state riscosse prestazioni risultanti non dovute, non si dà luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebito percepimento sia dovuto a dolo dell'interessato accertato giudizialmente. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave. Anche nel caso in cui sia stato richiesto un minor premio ed acconto di assicurazione rispetto a quello dovuto, il mancato incasso delle somme a tale titolo può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave».

2. Le disposizioni di cui ai commi 260 e 261 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non si applicano per le prestazioni erogate dall'INAIL, le quali restano disciplinate dal comma 5 dell'articolo 55 della legge 9 marzo 1989, n. 88, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.